

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE CHE SI SVOLGONO NEI COMUNI DELL'UNIONE
VALMARECCHIA**

(Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Poggio
Torriana, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello,
Verucchio)

CAPO I

**Disciplina delle attività dei mercati
ubicati nell'ambito territoriale dell'Unione di Comuni Valmarecchia**

Art.1

**Classificazione dei
mercati**

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati in:
 - Mercati ordinari
 - Mercati a merceologia esclusiva o a tipologie specifiche
 - Mercati straordinari
 - Mercati hobbisti.

2. L'istituzione di nuovi mercati, la soppressione di mercati esistenti, lo spostamento stabile (non temporaneo) e complessivo di mercati su altre aree, sono deliberati dal Consiglio dell'Unione, su proposta del Comune territorialmente competente e sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

3. Si demanda alla Giunta dell'Unione l'approvazione delle modifiche alle schede, di cui all'art. 22, specifiche di ciascun comune, con specifico riferimento al numero dei posteggi, alle loro dimensioni ed alla loro localizzazione; su proposta del Comune territorialmente competente.

3. Con deliberazione di Giunta dell'Unione, su proposta del Comune territorialmente competente e sentite le Associazioni di Categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere istituiti Mercati sperimentali per un periodo non superiore ai due anni, salvo proroghe debitamente motivate, in concomitanza a particolari esigenze di rinascita dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica nel rispetto dei criteri e delle modalità prevista nell'apposito bando.

4. I mercati straordinari, intesi sia come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, che come prolungamento di orario di mercati già previsti, possono essere effettuati sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I relativi atti sono assunti dal SUAP.

Art. 2

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati, o in posteggi

isolati, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal SUAP, con riferimento al Comune nel cui territorio è situato il posteggio destinato alla vendita su area pubblica, previo espletamento di apposita procedura di evidenza pubblica.

2. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni.

3. L'autorizzazione all'attività di commercio su area pubblica può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, o di capitali regolarmente costituite, od a cooperative e solo previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa.

4. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio per ogni singolo giorno, tranne il caso di mercati con strutture fisse; in tal caso l'autorizzazione riguarda tutti i giorni nei quali si esercita l'attività.

5. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni, nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero di più di tre concessioni per settore merceologico in aree mercatali con numero di posteggi superiore a 100. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili, anche se si riferiscono a subingressi e alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di concessione di un posteggio contiguo, a quello di cui l'operatore sia già titolare, sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq.

6. Le presenze maturate in un mercato per ottenere un'autorizzazione e concessione di posteggio della durata di dodici anni, sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

7. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dei posteggi liberi, ai fini della pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione, l'Amministrazione rende noto a tutti i concessionari di posteggio il numero e l'ubicazione dei posteggi liberi, affinché i concessionari valutino l'opportunità di richiedere il miglioramento. Le richieste verranno accolte, nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria formulata sulla base dell'anzianità espressa in anni di frequenza, quali concessionari di posteggio e, in caso di parità, sulla base della maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente, nonché al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 3

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, sulla base della graduatoria del mercato nell'ambito del settore merceologico, nei casi di:

- a) trasferimento del mercato in altra sede;
- b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi che coinvolgano almeno il 30% degli operatori sulla base dell'organico del mercato del mercato.

2. Qualora il coinvolgimento degli operatori sia inferiore al 30%, l'Amministrazione procede alla riassegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria del mercato, esclusivamente in riferimento agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati al trasferimento o al ridimensionamento.

Art.4

Trasferimento temporaneo

1. I posteggi possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici, o privati di ristrutturazione, o per permettere l'effettuazione di manifestazioni temporanee o fiere . Si applicano i criteri della graduatoria dei titolari di posteggio (art.6), ad esclusione delle situazioni che richiedano un immediato intervento a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
2. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi, oggetto del trasferimento, sarà data priorità di posizionamento dei banchi, nei posti disponibili, ai concessionari di posteggio ed in subordine agli spuntisti.
3. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dal gestore del mercato o dall'ufficio amministrativo competente, un compattamento temporaneo dell'area mercatale, previa comunicazione informale alla Polizia Municipale e al Suap.
4. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi assegnati loro in origine.

Art.5

Ampliamento e/o modifiche dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità, anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale.
2. Su richiesta degli operatori interessati, può essere ampliata la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Suap l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non può avere comunque superficie superiore agli 80 mq. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.
3. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, su domanda degli interessati, anche per:
 - a) accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
 - b) accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo,
 - c) accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.In ognuno dei casi previsti nelle lettere a) b) e c), l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare ed il SUAP provvederà a ridurre il numero complessivo dei posteggi ed a variare i titoli autorizzativi.
4. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
5. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori, è data priorità a quelli meglio posizionati sulla base della graduatoria del mercato.

Art.6
Graduatoria dei titolari di posteggio

1. La graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico, viene redatta secondo i seguenti criteri:
- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;
 - in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 7
Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

1. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, o comunque non assegnati nei mercati e nei posteggi isolati, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica e avere presentato apposita comunicazione, secondo la modalità e la tempistica prevista dalle norme regionali.
2. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell'UE, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. L'operatore interessato deve presentarsi alla spunta all'orario stabilito munito della merce, dell'attrezzatura, del mezzo e dei titoli che lo abilitano al commercio (*autorizzazione di commercio su area pubblica, numero di P.Iva, numeri di iscrizione al Registro Imprese e numero di iscrizione all'INPS*)
4. La graduatoria dei non assegnatari di posteggio ("spuntisti") viene redatta in base ai seguenti criteri, nel rispetto del settore merceologico:
- a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite ad una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data, da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare od a quella dell'eventuale dante causa. Sono imputate come proprie, a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data, da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012, sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
 - c) in caso di ulteriore parità si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.
5. Non si fa luogo ad assegnazione del posteggio, a merceologia esclusiva, in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta.
6. Ai fini della validità della partecipazione alla "spunta", per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale

rappresentante se trattasi di società, o di personale munito di idonea documentazione, atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo sono ammessi soci, collaboratori familiari, dipendenti a qualsiasi titolo).

7. Nel caso in cui l'operatore, temporaneamente assegnatario di posteggio, rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato, lo ceda a terzi, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, salvo cause comprovate di forza maggiore, o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi, si procederà all'annullamento della presenza.

8. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate e la conseguente cancellazione dalla graduatoria, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.

9. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.

10. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare detta comunicazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.

11. A seguito di particolari esigenze volte anche a garantire la sicurezza della circolazione di veicoli o pedoni, può venire disposta la sospensione delle operazioni di spunta.

12. La presenza, ai fini della graduatoria di cui al comma 1, viene conteggiata all'operatore:

- quando venga a quest'ultimo assegnato un posteggio e ivi egli svolga la propria attività di vendita per tutta la durata del mercato;
- quando, esaurita l'assegnazione dei posteggi liberi, l'operatore sia presente sul luogo dell'assegnazione con la propria struttura di vendita.

Art.8

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Non vengono considerate ai fini della revoca dell'autorizzazione di posteggio le assenze che si verificano nei seguenti casi:

- quando per eventi avversi oltre il 50% degli operatori concessionari di posteggio risulti assente o se presente non abbia allestito il punto di vendita.
- quando si tratti di mercati straordinari o di mercati che si svolgono in giornata festiva

2. E' considerata assenza la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario, l'utilizzo del personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo causa comprovata di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

3. I motivi di assenza motivati da malattia o gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro ed il relativo periodo entro il 30° giorno successivo alla prima assenza.

4. Nel caso di società, o ditte individuali con dipendenti, l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia presentata una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/soci, che contenga l'inabilità al lavoro riferita ad ognuno di essi, comprovata da idonea documentazione medica.

5. In caso di subentro, per atto tra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili nell'anno solare.

6. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione, l'operatore che risulta aver comunicato in camera di Commercio la sospensione dell'attività.

Art.9

Sosta e circolazione nelle aree del mercato

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce, o di altro materiale in uso agli operatori, devono sostare nello spazio del posteggio assegnato, escluso i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano, o dove è espressamente vietato.

2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso l'attrezzatura dell'operatore non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. Non è ammesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art.10

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio, con concessione pluriennale ai produttori agricoli, avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro Imprese; in caso di ulteriore parità si darà la precedenza alla coltivazione biologica, o ad elementi di tipicità o caratterizzazione della colture.

2. L'assegnazione dei posteggi con concessione pluriennale ai produttori agricoli avviene con le medesime modalità previste dall'art. 2 per i titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica. La concessione di posteggio viene rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze maturate sul mercato;

b) in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa, riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato; in caso di ulteriore parità vale la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

3. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualifica di produttore agricolo, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.228/2001.

4. L'assegnazione dei posteggio riservati ai produttori agricoli è soggetta al rilascio di concessione, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) della durata di dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) della durata di dodici anni, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

5. I posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, per la sola giornata del mercato, ai produttori agricoli spuntisti, nel rispetto della relativa graduatoria formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 2.

6. Ogni produttore può occupare un solo posteggio nello stesso mercato ed il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola.

7. la concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda la qualifica di produttore agricolo;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi, per ciascun anno solare nei mercati annuali, o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata delle concessioni stesse.

8. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 11

Norme in materia di funzionamento di fiere e mercati

1. I mercati, le fiere e le altre manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono gestite dal SUAP, in accordo con le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, il quale assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo, di rilascio delle autorizzazioni di commercio su area pubblica.

2. Al servizio di vigilanza mercatale e fieristica provvede la Polizia Municipale.

3. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'Azienda Sanitaria Locale.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.

5. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente autorizzata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni, fatto salvo quanto preesistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il SUAP competente può, con apposito atto, autorizzare i concessionari di posteggio ad occupare temporaneamente una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

6. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a 40 cm., fatta eccezione per la merce della tipologia piante e fiori, arredi e complementi d'arredo, calzature, articoli

di artigianato etnico, terraglie e ferramenta, che può essere posizionata a terra. La merce deve essere esposta per la vendita esclusivamente all'interno dei posteggi concessi .

7. In caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione, con esposizione di cartelli generali indicanti i prezzi con la chiara specificazione di “merce usata” e dovrà essere tenuta a disposizione, per eventuali controlli, adeguata certificazione di sanificazione.

8. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio e siano conformi alle vigenti disposizioni comunali sui pesi e sui carichi degli stessi, salvo specifiche disposizioni o divieti per ogni singolo mercato o fiera, previsti in apposito atto.

9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera o mercato, in caso contrario l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti, salvo le ipotesi di assenza per malattia da documentarsi debitamente. Non è consentito agli operatori di liberare il posteggio durante l'orario di vendita, se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità.

10. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli a motore diversi da quelli degli operatori del mercato o della fiera, fatta eccezione per quelli autorizzati e per i mezzi di soccorso, ai quali dovrà essere garantito il transito. I velocipedi possono transitare purché condotti a mano.

11. Su richiesta degli operatori interessati è ammesso, nel rispetto del settore merceologico, delle aree specializzate e delle limitazioni relative all'accesso dei mezzi, eventualmente previste nell'area mercatale o fieristica, lo scambio consensuale dei posteggi di cui gli operatori stessi sono concessionari.

12. Al fine di favorire il corretto svolgimento delle operazioni mercatali e fieristiche, è fatto divieto agli operatori di diffondere musica con amplificatori, o effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione sia effettuata con mezzi, strumenti o apparecchi per l'amplificazione e diffusione dei suoni. Tale disposizione si applica anche ai venditori di dischi, musicassette, compact-disk, radio, ecc., o giocattoli sonori ai quali però è consentito, tenendo il volume al minimo e comunque entro i limiti imposti dalla normativa vigente in materia, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

13. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato ed il proprio banco per tutta la durata del mercato; inoltre, a fine giornata di vendita, gli operatori debbono lasciare il posteggio pulito provvedendo a raccogliere i rifiuti secondo le direttive che verranno diramate dall'ufficio comunale competente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.19. E' fatto altresì obbligo, nelle zone con pavimentazione diversa dall'asfalto, di porre sotto il proprio automezzo apposita protezione (telo di nailon, tela cerata ecc.) al fine di salvaguardare la pavimentazione da eventuali perdite oleose dell'automezzo stesso ed inoltre di porre ogni cura affinché siano evitati segni di sgommatura e altro.

14. L'operatore titolare di posteggio dovrà tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi, la clientela, altri operatori e i preposti alla gestione dei servizi mercatali, o fieristici, sia durante lo svolgimento del mercato o fiera, sia nell'orario di allestimento o smontaggio dei banchi;

15. E' fatto obbligo agli operatori di esibire l'autorizzazione, di cui sono titolari, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e dei preposti alla gestione del mercato.

16. Le bombole di gas liquido possono essere utilizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. La documentazione dev'essere conservata unitamente al titolo autorizzativo ed all'esito della verifica periodica del mezzo, delle attrezzature ed esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendono utilizzare bombole di gas liquido, devono dotarsi di estintore.

17. L'operatore concessionario di posteggio, in casi di danneggiamento di opere pubbliche e /o private, dovrà provvedere al ripristino ed all'eventuale risarcimento del danno.

18. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi, nell'esercizio di attività su area pubblica. L'Amministrazione non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.

19. Nelle fiere a merceologia esclusiva, nelle quali la qualità dei prodotti incide sul prestigio della manifestazione, il gestore è tenuto al controllo della merce per garantire un adeguato livello di qualità e gli operatori devono conformarsi alle direttive del gestore, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.19.

Art.12

Disposizioni in caso di subentro - reintestazione

1. La comunicazione di subentro dev'essere presentata entro 30 giorni dalla data del trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda e comunque prima dell'effettivo svolgimento dell'attività sul posteggio.

2. La presentazione della comunicazione di subentro - reintestazione consente la continuazione dell'attività , purché il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.71 D.Lgs. n.59/2010 e sia in regola con le disposizioni sulla regolarità contributiva, il cedente sia in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali e non sia in corso un procedimento per la revoca o sospensione della concessione del posteggio.

3. La reintestazione dell'autorizzazione, al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività, non richiede il possesso del requisito professionale, né la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione della regolarità contributiva, nel caso in cui non si eserciti direttamente l'attività e l'azienda o il ramo d'azienda siano nuovamente cedute.

4. In caso di subentro, per causa di morte, è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali, di cui all'art.71 del D. Lgs. n. 59/2010 di continuare, previa comunicazione, nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, ove richiesti, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data del decesso. Rimane comunque la possibilità per gli eredi di comunicare la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi.

Art. 13

Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni

1. Il trasferimento in gestione, o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi od a causa di morte, è disciplinato dalle norme legislative vigenti in materia.

2. Il trasferimento dell'azienda comporta l'acquisizione per il subentrante dell'anzianità di mercato, o di fiera e dell'anzianità della medesima azienda, maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione. Le assenze cumulate dal cedente nel corso dell'anno vengono azzerate al momento del trasferimento dell'azienda.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, effettuata disgiuntamente dall'autorizzazione, il titolare decade dalla concessione.

Art. 14

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata nei casi in cui l'operatore:

- a) perda i requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a diciassette giornate per i mercati settimanali e ad un terzo delle giornate previste in tutti gli altri casi; fatti salvi i periodi di assenza *previsti dalla normativa vigente*. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati anticipati, posticipati, confermati in giornata festiva e di quelli nei quali oltre il 50% degli operatori concessionari di posteggio risulti assente, o se presente non abbia allestito il punto di vendita.
- c) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà del Suap di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato.
- d) non risulti in regola dal punto di vista contributivo, e, decorso il termine di sospensione di 6 mesi, non provveda a regolarizzare la propria posizione. La sospensione s'intende revocata quando viene regolarizzata la posizione contributiva.
- e) non risulti avere richiesto ed ottenuto l'iscrizione ai registri della camera di Commercio, entro i termini indicati dalla relativa normativa.
- f) non sia più in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico, a seguito di decadenza o revoca ai sensi del regolamento COSAP.

2. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio, per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuato prioritariamente nello stesso mercato e in subordine in altra area individuata dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del posteggio è sospesa nei casi di accertato mancato versamento dei tributi locali inerenti l'utilizzo del posteggio stesso, fino alla regolarizzazione di quanto dovuto. Durante il periodo di sospensione l'operatore viene considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 15

Determinazione degli orari

1. L'orario delle attività di vendita è determinato dall'Organo competente ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.lgs. 114/98.

Art. 16

Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. La vendita di generi alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, nei mercati e nelle fiere, può avvenire esclusivamente all'interno di aree appositamente individuate ed attrezzate a tale scopo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta a notifica sanitaria ed alla vigilanza e controllo dell'autorità sanitaria.
2. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.

Art. 17

Concomitanza dei mercati e delle fiere

1. In caso di concomitanza dei mercati con manifestazioni fieristiche e altre riunioni straordinarie di persone, viene effettuato lo spostamento ad altra data dello svolgimento del mercato e/o lo spostamento, totale o parziale, degli operatori, nella medesima data, in altra area; sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art.18

Diffida amministrativa

1. Ai procedimenti sanzionatori, applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica l'istituto della diffida amministrativa, disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali, di cui all'art. 9 della legge regionale 21/84, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale d'ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale dev'essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.
3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente, per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Art. 19

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.11 del presente regolamento parte generale e dall'art.2 "Modalità di svolgimento dei mercati" della parte riservata a ciascuno Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00. Chiunque violi ogni altra limitazione o divieto stabilito dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 1.500,00.

2. In caso di violazione di particolare gravità, o recidiva, il Suap può disporre ai sensi dell'art.29, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a n. 5 mercati, per i mercati settimanali, a n. 2 mercati, per i mercati a carattere mensile ed a n. 1 edizione per le fiere (cioè l'edizione successiva a quella durante la quale è stata rilevata la violazione).

3. Per i particolare gravità si intende:

- a) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
- b) l'occupazione di una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
- c) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di pulizia del posteggio e raccolta dei rifiuti;
- d) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
- e) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione sulle caratteristiche della struttura di vendita;
- f) la vendita di merce usata priva dell'apposito cartellino informativo indicante i prezzi con la chiara indicazione di "merce usata";
- g) comportamento offensivo nei confronti dei clienti, degli altri operatori e degli addetti ai servizi dei mercati e delle fiere;
- h) mancato rispetto, per tutta la durata del mercato o della fiera delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza.

4. E' fatta salva l'applicazione della diffida amministrativa di cui art. 18.

5. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

CAPO II **Commercio Itinerante**

Art. 20 **Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante, può essere svolto dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione di commercio su area pubblica, con le modalità indicate nelle schede specifiche di cui all'art. 22 e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

2. La suddetta attività può essere vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale, la tutela ambientale e nelle zone di tutela storica ed archeologica.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai produttori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche.

5. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art.21

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 22

Schede illustrative territoriali

1. Le seguenti schede illustrative territoriali, disposte per ciascun Comune, sulla base degli atti amministrativi assunti da ciascun Comune, contengono la ricognizione dell'attuale situazione specifica, quantitativa e regolamentare in materia di commercio su aree pubbliche, nel territorio dell'Unione, al fine di rendere più agevoli i controlli da parte degli uffici competenti.

2. I contenuti delle schede illustrative territoriali, sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 1

Calendario dei mercati

1. Il calendario dei mercati è così stabilito:
 - a) mercato settimanale annuale nella giornata del lunedì**
 - b) mercato settimanale annuale nella giornata del venerdì**
 - c) piccolo mercato coperto della pescheria (giornaliero)**
 - è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti alimentari e fiori, aperto anche ai produttori agricoli
 - d) mercato settimanale di S. Vito annuale nella giornata di giovedì**
 - è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti ortofrutticoli.
 - e) mercato settimanale annuale in Piazza Guglielmo Marconi nella giornata di venerdì**
 - è ammessa esclusivamente la vendita di legname (compresi derivati del legno e piccoli manufatti).
 - f) mercato mensile dell'antiquariato e delle cose vecchie che si svolge la prima domenica di ogni mese (con possibilità di anticipo al sabato o venerdì nei mesi estivi)**
- è ammessa esclusivamente la commercializzazione dei prodotti del settore non alimentare purché antichi o vecchi (compreso vintage e modernariato se previsto nel progetto della manifestazione) con esclusione del c.d."usato"; il 30% dei posteggi previsti è riservato ad operatori ad invito al fine di garantire la qualità della manifestazione. E' ammessa la presenza di hobbisti muniti di tesserino (L.R. n.4/2013) se previsti nel progetto della manifestazione.
2. Le aree di svolgimento dei mercati ed il numero dei posteggi sono riportate nell'**allegato A)**

Art.2

Modalità di svolgimento dei mercati.

1. L'allestimento delle attrezzature può iniziare due ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita.
2. L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro 15 (quindici) minuti prima dell'orario di inizio della vendita, perde il diritto ad occuparlo per quel mercato.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro novanta minuti dall'orario previsto per la cessazione delle attività di vendita, ad eccezione di quelle a struttura fissa.
4. Nel mercatino dell'antiquariato è vietata l'esposizione di merce che possa configurare ipotesi di reati, quali apologia del fascismo o del nazismo e/o istigazione alla discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
5. I mercati che coincidano con una festività, o con eventi di interesse generale programmati, non si effettuano. L'Amministrazione sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale può comunque confermarli, anticiparli o posticiparli. Si specifica che nell'evento vengono considerati anche i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio.

6. I mercati straordinari, intesi sia come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana che come mercati con orario prolungato, possono essere effettuati sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I relativi atti sono assunti dal SUAP.

7. Non è consentito circolare con automezzi nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, salvo cause comprovate di forza maggiore, o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

8. Le tende di protezione al banco di vendita non possono ostruire il transito dei mezzi di soccorso e non debbono sporgere oltre la misura di 50 cm. rispetto all'area del posteggio; debbono essere collocate ad una distanza dal suolo non inferiore a 2 ml., misurata nella parte più bassa. Nel caso in cui le tende siano collocate ad una distanza dal suolo non inferiore ai 3 ml., misurata nella parte più bassa, potranno sporgere oltre i 50 cm, sempre che non si sovrappongano con quelle di altri operatori. In tutti i casi la merce non può essere appesa oltre la linea del posteggio.

Art.3

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Santarcangelo di Romagna

1. L'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante, è vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale, nel centro storico (come individuato nei vigenti strumenti urbanistici) e nel raggio di 500 mt. dal perimetro esterno del centro storico stesso, dal perimetro dell'area mercatale o fieristica.

2. L'attività di vendita, anche se limitata al tempo necessario a servire il consumatore, implica la sosta dell'operatore. Al fine di evitare un ingiustificato stazionamento si stabilisce che la sosta non debba protrarsi nello stesso punto oltre 120 minuti circa, a meno che la presenza continua di clientela non richieda un tempo più lungo. Tra i vari punti nei quali l'operatore nell'arco della giornata può effettuare la sosta per svolgere l'attività dovranno intercorrere almeno 500 mt. da misurare per la strada carrabile più breve. La merce in vendita non deve essere posta a contatto con il terreno e non deve venire esposta su banchi.

Art. 4

Calendario delle fiere e delle manifestazioni analoghe

1. Il calendario delle fiere e delle manifestazioni analoghe è così stabilito:

a) FIERA DI SAN MICHELE

Periodo di svolgimento: il fine settimana coincidente con il 29 settembre e giorni immediatamente seguenti o precedenti, in base al progetto della Fiera;

b) FIERA DI SAN MARTINO

Periodo di svolgimento: il fine settimana coincidente con l'11 Novembre e giorni immediatamente seguenti o precedenti, in base al progetto della Fiera;

c) MERCATINO DI DICEMBRE

Periodo di svolgimento: i fine settimana e giornate festive e prefestive del periodo natalizio.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, il periodo di svolgimento delle fiere e delle manifestazioni analoghe, con l'esatta indicazione dei giorni, è stabilito dall'organo amministrativo comunale competente, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le aree di svolgimento delle mercati ed il numero dei posteggi di ciascuna fiera riportato nell'allegato A).

Art. 5

Aree specializzate delle manifestazioni fieristiche

1. Per ciascuna manifestazione sono individuate le seguenti aree specializzate:

a) FIERA DI SAN MICHELE

- **Area dedicata prioritariamente alla commercializzazione di prodotti agricoli**, con particolare attenzione ai prodotti legati al tema della vendemmia, degli orti, agli alberi da frutto alle piante officinali e alle spezie naturali. Sono ammessi anche produttori agricoli soprattutto quelli che propongono eccellenze del territorio della Valmarecchia. Tale area deve rappresentare un'opportunità per l'intera valle di promozione dei propri prodotti;
- **Area dedicata all'igiene e cura della persona** in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti di erboristeria, per l'igiene e la cura della persona, alimenti naturali;
- **Area dedicata agli animali e alla loro cura**, in cui è ammessa esclusivamente la commercializzazione di animali da cortile e da compagnia nonché dei volatili da richiamo consentiti dalle norme vigenti, nel rispetto dell'ordinanza comunale per la prevenzione del maltrattamento degli animali e della normativa sulla tutela degli animali nonché prodotti per la cura e l'igiene degli animali;
- **Area dedicata al ristoro**, in cui è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande;
- **Area dedicata ai prodotti artigianali e/o a cose usate**, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti dell'artigianato e di cose usate;
- **Campionaria** in cui è consentita prioritariamente l'esposizione dei propri prodotti da parte delle ditte che operano nel territorio comunale e/o nella vallata, in particolare dovrebbe essere uno spazio per promuovere le aziende santarcangiolesi e della vallata;
- **Automezzi** in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di automezzi e autovetture da lavoro;

b) FIERA DI SAN MARTINO

- **Area dedicate alle specialità regionali**, nella quale è consentita esclusivamente la commercializzazione di specialità enogastronomiche delle varie regioni italiane (ad esclusione dell'Emilia Romagna);
- **Area dedicata alle specialità emiliano – romagnole**, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di specialità enogastronomiche caratteristiche della regione Emilia Romagna;
- **Area dedicata al ristoro**, in cui è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande;
- **Mercato dell'artigianato**, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti artigianali con presenza, dove possibile, di artigiani manifatturieri che possono vendere i loro prodotti;
- **Mercato dell'artigianato, di cose vecchie e di erboristeria**, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti dell'artigianato, cose usate e di prodotti di erboristeria;
- **Area dedicata a macchine agricole**, in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di macchine agricole;
- **Campionaria**, in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di prodotti ed articoli per la casa e la persona;
- **Autosalone**, in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di autovetture.

2. Nelle aree non comprese nelle aree specializzate, è ammessa la commercializzazione di generi vari.
3. Nelle aree specializzate è possibile che, in base al progetto della fiera presentato ogni anno, il numero dei posteggi per ogni area specializzata venga modificato, pur rimanendo invariato il numero totale dei posteggi.
4. Nell'ambito del progetto presentato per le diverse fiere e manifestazioni, è consentita la previsione di aree dedicate ai creatori delle opere dell'ingegno, a carattere creativo, e/o ad artigiani, per la vendita di loro creazioni/prodotti, purché in linea col tema della fiera, specificato nel suindicato progetto.
5. Nelle fiere, al fine di evitare lo sbilanciamento tra un settore e l'altro, non è consentito il cambio di settore da non alimentare, a settore alimentare e viceversa.
6. L'assegnazione dei posteggi all'interno delle aree specializzate avviene, al fine della qualificazione delle manifestazioni, in base ad apposita graduatoria, redatta tenendo conto della qualità e della diversificazione dei prodotti in base alla loro provenienza geografica; a parità di condizione, viene preferito l'operatore con maggior numero di presenze effettive, maturate nella fiera, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa, riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'interessato.

Art. 6

Somministrazione alimenti e bevande

1. La somministrazione di alimenti e bevande può effettuarsi o tramite automezzo attrezzato o con strutture adeguate dal punto di vista igienico sanitario. Per gli operatori non provvisti di automezzo attrezzato la somministrazione può avvenire esclusivamente all'interno di apposite aree rispondenti alle caratteristiche previste dalla vigente normativa igienico sanitaria; i posteggi di tali aree sono esclusivamente riservate all'attività di somministrazione.

Art. 7

Esposizione operatori commercio fisso

1. All'interno delle aree individuate per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è consentita l'occupazione di suolo pubblico, ai fini espositivi e /o di vendita, negli spazi antistanti il proprio esercizio di vendita, da parte degli operatori di commercio fisso nel limite del 15% dei posteggi previsti per ogni singola manifestazione; nello stabilire il numero delle autorizzazioni rilasciabili non sono prese in considerazione i posteggi previsti all'interno delle aree specializzate. Ai fini dell'attività di vendita gli operatori devono essere titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica. Per la sola Fiera di San Michele il numero delle autorizzazioni rilasciabili agli operatori di commercio fisso viene incrementato di ulteriori 20 unità , oltre alla percentuale sopra indicata.

2. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1 avviene, previa richiesta da presentare entro 30 giorni prima della manifestazione, sulla base dei seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera; in caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'interessato.
- esigenze organizzative di posizionamento che tengano conto della misura dei posteggi e delle strutture espositive;

3. A tutti gli operatori di commercio fisso operanti nell'area fieristica deve essere garantito uno spazio libero non inferiore ai 2 ml. innanzi al proprio esercizio di vendita.. Non è consentito il rilascio di occupazione di suolo pubblico al solo fine di consentire agli operatori di commercio in sede fissa di avere tutte le vetrine libere.

4. Gli operatori ai quali viene rilasciata l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico devono allestire tale spazio in modo tale che vi sia continuità con i contigui banchi della fiera ed osservare gli orari previsti per lo svolgimento della fiera stessa;

5. Non è comunque consentita l'occupazione di suolo pubblico ai fini espositivi e/o di vendita da parte degli operatori di cui sopra nel caso in cui ciò comporti un restringimento della carreggiata che possa pregiudicare la viabilità, il passaggio pedonale e l'agevole accesso dei mezzi di soccorso.

Art.8

Istituzione e soppressione di una fiera

1. L'istituzione e la soppressione di una fiera sono deliberate con atto del Consiglio previa istruttoria degli uffici competenti e sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'atto istitutivo di una fiera deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- il nome della fiera;
- la data e cadenza dello svolgimento;
- l'individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
- la classificazione della fiera, se ordinaria od a merceologia esclusiva;
- il numero totale dei posteggi;
- la planimetria dell'area.

Art. 9

Assegnazione dei posteggi in concessione

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera.

2. Coloro che risultano titolari di concessione pluriennale di posteggio, devono manifestare la loro volontà di partecipare alla fiera di che trattasi, con il versamento della tariffa di partecipazione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera. Il mancato versamento entro tale termine, viene considerato come manifestazione di volontà di non partecipare alla fiera, limitatamente all'edizione in questione ed il posteggio è considerato libero ed assegnabile con le modalità previste dal successivo art. 10.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non rilasciare nuove autorizzazioni per i posteggi resisi liberi, al fine di consentire una dinamicità delle fiere che ne garantisca la caratterizzazione e l'attrattiva.

Art. 10

Modalità di partecipazione alle fiere degli operatori non concessionari di posteggio

1. Gli operatori non in possesso di concessione di posteggio, al fine della partecipazione alla fiera devono:

- essere in possesso di autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica o di certificato che attesti la qualità di produttore agricolo;
- presentare richiesta al Suap, con riferimento al Comune dove si svolge la fiera, almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede a tal fine la data di spedizione della raccomandata, il protocollo del Suap se consegnata a mano o la ricevuta di consegna se inviata tramite PEC.

2. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato, nei termini previsti, domanda per l'assegnazione di posteggio temporaneo nella fiera sino al 7 maggio 2017 sarà effettuata seguendo il criterio della priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, sempreché riferibile ad un'unica autorizzazione, ed a parità dalla maggior anzianità d'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dell'operatore interessato. In caso di ulteriore parità è data la priorità a chi ha presentato prima la richiesta di partecipazione, prendendo a riferimento il numero di protocollo. Si precisa che sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5/7/2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativi, mentre per i titolari di autorizzazioni rilasciate dopo il 5/7/2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.

3. La graduatoria di cui al comma precedente a partire dall'8 maggio 2017 sarà formata applicando i criteri di cui al punto 2 della Conferenza Unificata Regioni e Province Autonome del 24/1/2013 e la priorità del 40% collegata al numero delle presenze pregresse. Tale priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno, per 12 anni (cioè fino al 7 maggio 2029).

4. La graduatoria di cui al comma 2 e 3 è affissa all'albo pretorio almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della fiera.

5. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto fra quelli disponibili e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio all'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente alla manifestazione.

7. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate e nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione decennale, la revoca della stessa, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza. Per la manifestazione avente cadenza mensile l'azzeramento delle presenze si verifica per periodi di tempo superiori a quattro mensilità nell'arco dell'anno, sempre fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza.

8. Gli operatori che hanno presentato la richiesta di partecipazione fuori dai termini sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui sopra e dopo l'esaurimento dell'ultima graduatoria degli "spuntisti" approvata.

Art.11

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere, esaurita la graduatoria di cui all'art.10, avviene in base alla procedura di spunta previste dall'art.7 della Parte Generale avente per oggetto "Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)", in quanto applicabili.
2. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolate su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi non assegnati (spunta) viene effettuata un'unica volta, nella prima giornata e resta valida per l'intera durata della manifestazione.
3. L'assegnatario del posteggio assente giustificato all'inizio della fiera può prendervi parte nelle giornate successive se il posteggio non è stato assegnato con le operazioni di spunta.

Art. 12

Tariffe per la concessione di suolo pubblico

1. Le concessioni relative alle fiere sono assoggettate al pagamento della tariffa di accesso alla manifestazione il cui importo è stabilito dall'organo comunale competente. Tale tariffa è comprensiva del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti, nelle misure stabilite dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art.13

Riassegnazione di posteggi nelle fiere

1. In caso di ristrutturazione, trasferimento totale o spostamento parziale dei posteggi nelle fiere valgono le disposizioni previste nell'art.3 della Parte Generale.

Art.14

Hobbisti e creativi

1. All'interno di fiere o manifestazioni possono essere previsti hobbisti, creatori di opere dell'ingegno, nonché artigiani, a seconda del progetto della manifestazione che viene approvato dall'Amministrazione comunale. Gli hobbisti sono regolati dalla legge regionale inerente la materia.

Art. 15

Manifestazioni

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono previste anche attività di vendita su area pubblica, svolte da soggetti appartenenti a categorie professionali definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), le suddette attività, qualora soggette ad autorizzazione, devono essere autorizzate unitamente alla manifestazione principale.
2. Può essere altresì autorizzata la presenza di artisti di strada nonché le attività di vendita di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e c).
3. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione o alla SCIA, un progetto nel quale devono essere indicati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) operatori partecipanti;
 - c) aree e localizzazione dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
 - d) modalità di allestimento della manifestazione;
 - e) tempi e durata della manifestazione.

4. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

Art. 16

Attività di vendita ammesse su area pubblica.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:

a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Scuole, Gruppi di volontari intenzionati a raccogliere fondi per progetti condivisi dall'Amministrazione comunale, Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia desumibile che l'attività sia svolta per scopi benefici o assistenziali e non a fini di lucro;

b) attività di vendita effettuate in occasione delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. l) del D.lgs. n. 114/98

c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 114/98;

d) attività di vendita effettuate tramite i mercatini degli hobbisti, i mercatini del riuso di cui alla Del.G.R. n.151/2014, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli art.2 e 3 della L.R. 12/1999. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art.7 bis della L.R. 12/1999

2. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, quali il ciabattino e l'arrotino previo rilascio della concessione su suolo pubblico, sulla base dell'ordine cronologico della richiesta.

3. Nelle aree dei centri sportivi comunali dati in gestione con apposita convenzione le Associazioni sportive che gestiscono gli impianti possono prevedere, in occasioni di partite/allenamenti/eventi la presenza nell'area avuta in concessione di operatori autorizzati alla vendita di alimenti e bevande sulla sua area pubblica, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, previa comunicazione all'Ente con l'indicazione del/i nominativo/i del/gli operatore/i, l'area coinvolta ed il periodo ed i tempi di permanenza nell'area..

Art.17

Norme comportamentali

Si applicano anche alle fiere, o manifestazioni, le norme previste dall'art.11 della Parte Generale avente per oggetto "Norme in materia di funzionamento di fiere e mercati"

Art.18

Sanzioni

1.Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

AREE DESTINTE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE CARATTERISTICHE

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI DEL COMUNE DI SANTARCANGELO di R.

- a) Piccolo Mercato Coperto della Pescheria** (giornaliero), sito in Via Cesare Battisti, per una superficie dell'area di mq. 169 interamente al coperto, per un totale di n. 8 posteggi riservati agli operatori di commercio su area pubblica di prodotti alimentari e fiori ed ai produttori agricoli, aventi una superficie complessiva di mq. 22
- b) Posteggio disgiunto dai mercati con utilizzo annuale nella giornata di giovedì** in via Antica Emilia per una superficie dell'area di mq. 100, n. 1 posteggio riservato ai commercianti di prodotti ortofrutticoli avente una superficie complessiva di mq. 35;
- c) Posteggi disgiunti dai mercati con utilizzo annuale nella giornata di venerdì** in Piazza Marconi per una superficie dell'area di mq. 420, n. 2 posteggi riservati ai commercianti di legname (oltre al legname è consentita la vendita di derivati dal legno e piccoli manufatti) aventi una superficie complessiva di mq. 105;
- d) Mercato settimanale del lunedì** in piazza Ganganelli, su di un'area dedicata di mq. 945, per n. 27 posteggi riservati agli operatori di commercio su area pubblica, nonché mq. 115 riservati a n.5 produttori agricoli, per complessivi mq. 1060;
- e) Mercato settimanale del venerdì** in piazza Ganganelli, via R. Molari, piazza R. Molari, via G. Matteotti, via Cavour, via A. Costa, via G. Verdi, piazza L. Marini, via D. Felici, Portici Torlonia, via F. Monteverocchi, tettoia Francolini, Via G. Garibaldi, Piazza G. Marconi, Via C. Battisti, Via L. De Bosis, Via A. Saffi, Via Don Minzoni la cui area è di mq. 21.208, per un totale di n. 179 posteggi, di cui n. 138 riservato agli operatori di commercio su area pubblica, per mq. 4.443, n. 15 riservati ai produttori agricoli per, mq. 228 e n. 21 previsti all'interno della seguente area specializzata:
- piazza delle Erbe (piazze Marini), in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti alimentari: n.21 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 656;
- f) Mercato mensile dell'antiquariato e delle cose vecchie**, la prima domenica di ogni mese (con possibilità di anticipo al sabato o venerdì nei mesi estivi), in piazza Ganganelli, nei portici adiacenti la piazza Ganganelli, nei portici di via Garibaldi e di via Molari, in via Saffi, in via Molari e nel cortile del palazzo Municipale, la cui area è di mq. 5872, per un totale di n. 100 posteggi complessivi mq. 2000;

FIERE DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.

- a) Fiera di San Michele**, il fine settimana coincidente con il 29 settembre e giorni immediatamente seguenti o precedenti, in piazzale area ex Campana, viale G. Marini, via Cagnacci, parcheggio di via Cagnacci, piazza Marconi, via De Bosis, via Garibaldi, piazza Ganganelli, via Matteotti, piazzale Marini, via Verdi, via Molari e piazzetta Molari, via Don Minzoni, via Cavour, via Battisti, via Saffi, via A. Costa, via Faini, Sferisterio, ex arena Supercinema (si considerano in area fiera anche le vie/vicoli/spazi compresi nel perimetro costituito dalle vie/piazze suindicate), la cui area è

di mq. 41.000, per un totale di n. 275 posteggi, di cui n.120 destinati alla commercializzazione di generi vari, per una superficie di mq. 2700 e n.155 previsti all'interno delle seguenti aree specializzate:

- Area dedicata prioritariamente alla commercializzazione di prodotti agricoli, in cui è consentita prioritariamente la commercializzazione di prodotti agricoli: n. 25 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 800;
- Area dedicata all'igiene e cura della persona in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti di erboristeria, per l'igiene e la cura della persona, alimenti naturali: n. 30 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 200;
- Area dedicata agli animali e alla loro cura, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di animali da cortile e da compagnia: n. 20 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 600;
- Area dedicata ai prodotti artigianali e/o a cose usate, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti dell'artigianato e di cose vecchie: n.30 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 300;
- Area dedicata al ristoro in cui è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande: n.10 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 200;
- Campionaria (piazzale Marini), in cui è consentita prioritariamente l'esposizione dei propri prodotti da parte delle ditte che operano nel territorio di Santarcangelo di Romagna e/o della vallata: n.30 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 700;
- Automezzi (viale Marini), in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di automezzi e autovetture da lavoro: n. 10 posteggi aventi superficie complessiva di mq. 500;

b) Fiera di San Martino, il fine settimana coincidente con l'11 novembre e giorni immediatamente seguenti o precedenti in piazzale area ex Campana, viale G. Marini, via Cagnacci, parcheggio di via Cagnacci, piazza Marconi, via De Bosis, via Garibaldi, via Faini, Sferisterio, ex arena Supercinema, via Battisti, via Ruggeri, via Cavour, via Matteotti, via Molari, via Don Minzoni, via Saffi, via Pascoli, via Mazzini (fino all'incrocio con via G. Bruno) via Verdi, via G. Bruno, piazzale Marini, via Felici, via A.Costa, via Della Costa, via Montevecchi, piazza Ganganelli, via Saffi, via Massani, piazza Molari, piazza Gramsci, piazza Balacchi, via Cavallotti, via Di Nanni (si considerano in area fiera anche le vie/vicoli/spazi compresi nel perimetro costituito dalle vie/piazze suindicate), la cui area è di mq. 50.098 per un totale di n. 580 posteggi di cui n. 240 destinati alla commercializzazione di generi vari per una superficie complessiva di mq. 6100 e 340 previsti all'interno delle seguenti aree specializzate:

- Area dedicate alle specialità regionali, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di specialità enogastronomiche delle varie regioni italiane (ad esclusione dell'Emilia Romagna): n.60 posteggi aventi superficie complessiva di mq.1200;
- Area dedicata alle specialità emiliano-romagnole, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di specialità enogastronomiche caratteristiche della Regione Emilia-Romagna: n.35 posteggi aventi superficie complessiva di mq.700;

- Area dedicata al ristoro, in cui è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande: n.25 posteggi aventi superficie complessiva di mq.1500;
- Mercato dell'artigianato e di cose usate e di erboristeria in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti dell'artigianato, di cose usate e di erboristeria: n.70 posteggi aventi superficie complessiva di mq.650;
- Mercato dell'artigianato, in cui è consentita esclusivamente la commercializzazione di prodotti dell'artigianato con presenza, dove possibile ,di artigiani manifatturieri che possono vendere i loro prodotti: n.30 posteggi aventi superficie complessiva di mq.120;
- Area dedicata a macchine agricole in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di macchine agricole: n.50 posteggi aventi superficie complessiva di mq.4000;
- Campionaria in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di prodotti ed articoli per la casa e per la persona: n.50 posteggi aventi superficie complessiva di mq.1010;
- Autosalone, in cui è consentita esclusivamente l'esposizione di autovetture: n.20 posteggi aventi superficie complessiva di mq.800;

d) Mercatino di Dicembre in occasione delle festività natalizie in piazza Ganganelli, piazza Marconi, via De Bosis, piazza Lodovico Marini, via Don Giovanni Minzoni, via Camillo Cavour, via Rino Molari, via Giacomo Matteotti, la cui area è di mq. 5472, per un totale di n.20 posteggi destinati alla commercializzazione di generi vari.

Art. 1

Calendario dei mercati e dei posteggi isolati

1. Il calendario dei mercati e dei posteggi isolati è così stabilito :

a) mercato settimanale annuale nella giornata del venerdì

area ubicata in via Santarcangiolese all'altezza del civico 5405 (loc. Poggio Berni) – massimo 8 posteggi così suddivisi
settore alimentare n.4 posteggi per un totale di mq.165
settore non alimentare n.3 posteggi per un totale di mq.105
produttori agricoli n.1 posteggio di mq.35

b) n.1 posteggio isolato per la vendita di frutta e verdura nella giornata del martedì

- area destinata a parcheggio pubblico in Via Santarcangiolese (parallela SP14) nel tratto tra Via delle Ginestre, Via delle Viole e Via Paganini (loc. Poggio Berni) superficie posteggio di mq.36

c) n.1 posteggio isolato per la vendita di prodotti del settore non alimentare nella giornata del martedì

- area destinata a parcheggio pubblico sita tra Via delle Ginestre e Via delle Viole (loc. Poggio Berni) superficie posteggio di mq.25

Art.2

Modalità di svolgimento dei mercati.

1. L'allestimento delle attrezzature può iniziare due ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita.
2. L'operatore assegnatario del posteggio che non lo occupi entro 15 (quindici) minuti prima dell'orario di inizio della vendita perde il diritto ad occuparlo per quel mercato.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro novanta minuti dall'orario previsto per la cessazione delle attività di vendita ad eccezione di quelle a struttura fissa.
4. I mercati che coincidano con una festività o con eventi di interesse generale programmati non si effettuano. L'Amministrazione sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale può comunque confermarli, anticiparli o posticiparli. Si specifica che nell'evento vengono considerati anche i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio.
5. I mercati straordinari, intesi sia come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana che come mercati con orario prolungato, possono essere effettuati sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I relativi atti sono assunti dal SUAP.
6. Non è consentito circolare con automezzi nell'area mercatale nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

Art.3

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Poggio Torriana

1. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale nei giorni di mercato o di nel raggio di mt.750 rispetto all'area del mercato o l'area riservata ai posteggi isolati.

Art. 4

Manifestazioni

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono previste anche attività di vendita su area pubblica, svolte da soggetti appartenenti a categorie professionali definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), le suddette attività, qualora soggette ad autorizzazione, devono essere autorizzate unitamente alla manifestazione principale.

2. Può essere altresì autorizzata la presenza di artisti di strada nonché le attività di vendita di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e c).

3. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione o alla SCIA, un progetto nel quale devono essere indicati:

- a) finalità dell'iniziativa;
- b) operatori partecipanti;
- c) aree e localizzazione dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
- d) modalità di allestimento della manifestazione;
- e) tempi e durata della manifestazione.

4. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

Art. 5

Attività di vendita ammesse su area pubblica.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le seguenti attività di vendita su area pubblica:

- a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Scuole, Gruppi di volontari intenzionati a raccogliere fondi per progetti condivisi dall'Amministrazione comunale, Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia desumibile che l'attività sia svolta per scopi benefici o assistenziali e non a fini di lucro;
- b) attività di vendita effettuate in occasione delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. l) del D.lgs. n. 114/98
- c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 114/98;
- d) attività di vendita effettuate tramite i mercatini degli hobbisti, i mercatini del riuso di cui alla Del.G.R. n.151/2014, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni,

comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli art.2 e 3 della L.R. 12/1999. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art.7 bis della L.R. 12/1999

2. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, quali il ciabattino e l'arrotino previo rilascio della concessione su suolo pubblico, sulla base dell'ordine cronologico della richiesta.

3. Nelle aree dei centri sportivi comunali dati in gestione con apposita convenzione le Associazioni sportive che gestiscono gli impianti possono prevedere, in occasioni di partite/allenamenti/eventi la presenza nell'area avuta in concessione di operatori autorizzati alla vendita di alimenti e bevande sua area pubblica, nel rispetto delle vigente norme igienico-sanitarie, previa comunicazione all'Ente con l'indicazione del/i nominativo/i del/gli operatore/i, l'area coinvolta ed il periodo ed i tempi di permanenza nell'area..

Art. 6 **Sanzioni**

1.Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario dei mercati e dei posteggi disgiunti

1. Il calendario dei mercati e dei posteggi isolati è così stabilito:

a) Mercato settimanale del giovedì in Piazza I Maggio a Villa Verucchio, n. 18 posteggi così suddivisi:

produttori agricoli n. 1 da mq. 35;

settore alimentare n. 3 per un totale di mq 105;

settore non alimentare n. 14 per un totale di mq. 495;

come individuati nell'allegata planimetria

b) Mercato settimanale del sabato in piazza Europa a Villa Verucchio n. 36 posteggi e così suddivisi:

produttori agricoli n. 4 per un totale di mq. 125;

settore alimentare n. 8 per un totale di mq. 267;

settore non alimentare n. 24 per un totale di mq. 947,50;

come individuati nell'allegata planimetria

c) n. 2 Posteggi disgiunti dai mercati con utilizzo annuale nella giornata di sabato in Piazza Malatesta a Verucchio ; n. 2 settore alimentare per complessivi mq. 50;

come individuati nell'allegata planimetria

Art.2

Modalità e orari di svolgimento dei mercati.

1. L'attività nei mercati è disciplinata dalle seguenti modalità e orari

a) occupazione dei posteggi dalle ore 06:30 alle ore 14:30;

b) operazioni di vendita dalle ore 07:30 alle ore 13:00;

2. I mercati che coincidano con una festività non si effettuano. Su richiesta degli operatori interessati l'Amministrazione può però decidere di confermarli nel rispetto del plateatico e delle graduatorie vigenti, non computando in tale eventualità le assenze/presenze agli operatori dell'area mercatale.

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce.

Art.4

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Verucchio

1. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale lungo la via Statale Marecchia e la via Casale su tutto il territorio comunale, nonché sulle aree di sosta prospicienti tale vie all'interno del centro abitato della frazione di Villa Verucchio..

Art.5

Sanzioni

1. Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale

Art. 1

Calendario dei mercati

1. Il calendario dei mercati del Comune di Novafeltria è così stabilito:

a) Mercato settimanale del lunedì nel Capoluogo in Piazza Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Roma, Via Cesare Battisti, Via Giuseppe Garibaldi, Via Curzio Neri, n. 99 posteggi così suddivisi:

produttori agricoli n. 5 per complessivi mq. 265,30;

settore alimentare n. 9 per complessivi mq. 253,35;

settore non alimentare n. 86 per complessivi mq. 3141,44;

come individuati nell'allegata planimetria

b) Mercato settimanale del venerdì a Perticara in Piazza Giacomo Matteotti, n.6 posteggi così suddivisi:

settore alimentare n. 3 per complessivi mq. 64

settore merceologico non definito n. 3 per complessivi mq. 70;

come individuati nell'allegata planimetria

c) Mercato settimanale del mercoledì a Secchiano in Piazza Cappelli n. 6, posteggi così suddivisi:

settore alimentare n.2 per complessivi mq. 36;

settore non alimentare n. 4 per complessivi mq. 130;

Produttore agricolo n. 1 da mq 12 (sperimentale)

come individuati nell'allegata planimetria

Art.2

Modalità e orari di svolgimento dei mercati

1. L'attività nei mercati è disciplinata dalle seguenti modalità e orari

a) occupazione dei posteggi dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

b) operazioni di vendita dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

2 Il flusso e deflusso degli automezzi deve avvenire al di fuori degli orari di vendita indicati nel comma 1

3. Qualora la giornata di mercato coincida con una festività il mercato è posticipato al giorno successivo.

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce..

Art.4

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Novafeltria

1. L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante, per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale, è vietata:

- nei centri storici dei centri abitati di Novafeltria, Perticara e Secchiano, così come approvati nelle cartografie approvate dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per le Marche e dalla Soprintendenza ai Monumenti delle Marche, allegate alla delibera di consiglio comunale n.80 del 28/08/1968;

- nelle adiacenze delle strutture cimiteriali presenti nel territorio comunale;

- in Piazza Bramante, Piazza Lovea, largo Bonifazi, Piazza Kennedy;
- nel tratto di Strada Provinciale 258 compreso all'interno del territorio comunale e nelle relative pertinenze stradali;
- nel tratto di Strada Provinciale Santagatese all'interno del centro abitato di Novafeltria e nelle relative pertinenze stradali.

Art.5
Sanzioni

1. Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Calendario dei mercati e dei posteggi isolati

1. Il calendario dei mercati del Comune di San Leo è così stabilito:

a) Mercato settimanale del mercoledì a Pietracuta Piazza Enrico Berlinguer e Via Antonio Gramsci, n.24 posteggi così suddivisi:

produttori agricoli n.3 per complessivi mq.58,50.

settore alimentare n. 5 per complessivi mq. 127.

settore non alimentare n.16 per complessivi mq. 454,58.

come individuati nell'allegata planimetria

b) n. 1 posteggio isolato in San Leo Piazza Dante Alighieri settore alimentare giorno mercoledì di mq. 11,50 come individuato nell'allegata planimetria

c) n. 1 posteggio isolato in San Leo Piazza Dante Alighieri settore alimentare giorno giovedì di mq.11,50 come individuato nell'allegata planimetria

2. In caso di impraticabilità dell'area mercatale la sede alternativa viene individuata in Via Antonio Gramsci dall'incrocio con Via del Castello all'incrocio con la S.P. 258 Marecchiese lato Rimini.

Art.2

Modalità e orari di svolgimento dei mercati

1. L'attività nei mercati è disciplinata dalle seguenti modalità e orari

occupazione dei posteggi dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

b) operazioni di vendita dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce..

Art.4

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di San Leo

1. E' assolutamente interdetto il commercio in forma itinerante nel centro storico di San Leo, come definito dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo manifestazioni indette dal Comune.

2. La sosta di automezzi adibiti al commercio su area pubblica in forma itinerante, anche nelle zone nelle quali tale attività è consentita, dovrà essere effettuata in ottemperanza alle norme del Codice della Strada.

3. L'operatore commerciale non può sostare nello stesso punto per più di un'ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno m.500.

Art.5

Sanzioni

1. Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario dei mercati

1. Il calendario dei mercati del Comune di Sant'Agata Feltria prevede:

a) **Mercato settimanale del giovedì** che si svolge nel capoluogo in Piazza Fabri, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Garibaldi, Via I° Maggio (limitatamente al tratto tra Piazza Garibaldi all'Intersezione fra Casa Marani e Strada provinciale), Piazza del Mercato, Piazzetta Martiri d'Ungheria, strada senza denominazione – da Piazza del mercato a Via Sarsinate), n. 28 posteggi così suddivisi:

n. 8 settore alimentare per complessivi mq. 224;

n. 16 settore non alimentare per complessivi mq.492;

n. 4 produttori agricoli per complessivi mq 115;

come individuati nell'allegata planimetria.

b) **n. 1 posteggio isolato** settore alimentare e somministrazione di mq. 30 sito in Piazzale del Parco (angolo strada provinciale santagatese) come individuato nell'allegata planimetria;

c) **n. 2 chioschi** costituiti da strutture fissate permanentemente infisse al suolo ed individuate dal nuovo PRG.

Art.2

Modalità e orari di svolgimento del mercato

a). occupazione dei posteggi dalle ore 07:00 alle ore 14:30;

b) termine operazioni allestimento posteggio ore 07:50;

c). operazioni di vendita dalle ore 08:00 alle ore 13:30;

d) il mercato si effettua anche nel caso in cui coincida con una festività.

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce..

Art.4

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Sant'Agata Feltria

L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale nelle seguenti aree pubbliche:

A) CAPOLUOGO : Via Nastasini, Piazza Fabri, Via Vittorio Emanuele II, Via I Maggio (strada comunale), Piazza del Mercato, Viale Rossini, Piazzetta Martiri d'Ungheria, Via Severino Celli, Via Pietro Cinotti, Via De Maschi, Via Angelo Mariani, Via Sotto la Rocca, Via Pietro Benucci, Via S.Orsola, Via Giannini, Via Angelo Battelli, Via Luchesi, Via Beato Maffei, Via lavatoio, Via XXV Aprile, Via della Gaggiola;

B) FRAZIONI: località Pereto Spaccio (centro abitato)

C) nelle aree poste ad una distanza inferiore ai.500 ml. dal perimetro dell'area di svolgimento del mercato o delle fiere.

2. L'operatore commerciale non può sostare nello stesso punto per più di un' ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno m.500 e non rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

Art. 5

Calendario Fiere

1. Sul territorio del comune sono istituite n. 2 Fiere ex L.R. n. 12/2000, (Ordinamento del sistema fieristico regionale) denominate:

1). **Fiera Nazionale del Tartufo e dei prodotti agro-silvo-pastorali.** (Domeniche di ottobre);

2) **Il Paese del Natale.** (Prime tre domeniche di dicembre)

Art. 6 **Sanzioni**

1. Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario dei mercati

1. Il calendario dei mercati del Comune di Maiolo prevede:

a) **Mercato settimanale del martedì** che si svolge nel Capoluogo in Piazza Sandro Pertini, n. 9 posteggi così suddivisi:

n. 2 settore alimentare per complessivi mq 65;

n. 6 settore non alimentare per complessivi mq 264,25;

n.1 produttori agricoli di mq. 46;

come individuati nell'allegata planimetria.

Art.2

Modalità e orari di svolgimento del mercato

1. L'attività nel mercato è disciplinata dalle seguenti modalità e orari

a). occupazione dei posteggi dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

b) c). operazioni di vendita dalle ore 08:00 alle ore 13:00;

2. In vigore dell'ora legale è possibile anticipare di 1 ora gli orari del comma1;

3. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a cm.50,00.

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio assegnato. L'altezza da terra delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a ml.2,00 Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio avuto in concessione.

Sanzioni

1.Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario dei mercati e dei posteggi isolati

1. Il calendario dei mercati del Comune di Talamello prevede
 - a) mercato settimanale del venerdì denominato Mercato Cà Fusino, sito nel parcheggio prospiciente intersezione tra via Capannelli e via Tomasetti, 11 posteggi come suddivisi:
 - n.4 settore alimentare per complessivi mq.112;
 - n.6 settore non alimentare per complessivi mq.164;
 - n.1 produttori agricoli per complessivi mq. 24;come individuati nell'allegata planimetria

Art.2

Modalità e orari di svolgimento del mercato

1. L'attività nel mercato è disciplinata dalle seguenti modalità e orari
 - a). occupazione dei posteggi dalle ore 06:30 alle ore 14:30;
 - b) c). operazioni di vendita dalle ore 07:30 alle ore 13:30;
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una giornata festiva, il mercato sarà effettuato il primo giorno feriale successivo.

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce..

Art.4

Aree interdette al commercio itinerante nel Comune di Talamello

- 1.L'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata per motivi inerenti l'organizzazione del traffico, la sicurezza stradale e la tutela ambientale nelle seguenti aree pubbliche: Via D.Monti, Via Capannelli – Via Tomasetti ed in tutti quei luoghi in cui la sosta dell'automezzo utilizzato, possa ostacolare la visibilità o arrecare pericolo, intralcio o pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 5

Calendario Fiere

1. Sul territorio del comune sono istituite n. 2 Fiere ex L.R. n. 12/2000, (Ordinamento del sistema fieristico regionale) denominate:
 - 1) **Fiera Formaggio di fossa.** (seconda e terza domenica di Novembre);
 - 2) **Fiera delle Castagne.** (nelle giornate di sabato e domenica comprese nel periodo dal 10 al 20 ottobre).

Art. 6

Sanzioni

- 1.Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario dei mercati e dei posteggi isolati

1. Il calendario dei mercati del Comune di Pennabilli prevede

a) mercato settimanale del sabato che si svolge nel Capoluogo in Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, Strada Comunale Pennabilli, 24 posteggi come suddivisi:

n. 5 settore alimentare per complessivi mq. 195;

n. 17 settore non alimentare per complessivi mq. 520;

n. 2 produttori agricoli per complessivi mq. 60;

come individuati nell'allegata planimetria

c) mercato settimanale del giovedì che si svolge in via Bistolli, n.1 posteggio alimentare mq.35.

Art.2

Modalità e orari di svolgimento del mercato

1. L'attività nel mercato è disciplinata dalle seguenti modalità e orari

a). occupazione dei posteggi dalle ore 06:30 alle ore 14:00;

b) c). operazioni di vendita dalle ore 07:00 alle ore 13:30;

Art.3

Tende/Coperture di protezione al banco vendita

1. Le tende/coperture di protezione al banco vendita, potranno sporgere non oltre la misura di cm. 50 rispetto all'area del posteggio, a condizione che non arrechino danno agli operatori contigui e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei mezzi di soccorso. In tale area è vietata l'esposizione della merce.

Art.4

Sanzioni

1. Per le violazioni le limitazioni ed i divieti stabilite da questa parte riservata del regolamento si applicano gli articoli 18 (diffida amministrativa) e 19 (sanzioni) della Parte Generale.

Art. 1

Calendario Fiere

1. Sul territorio del comune sono istituite n. 2 Fiere ex L.R. n. 12/2000, (Ordinamento del sistema fieristico regionale) denominate:

1) Fiera del 1° maggio.

2) Fiera del 1° novembre (tutti i Santi).